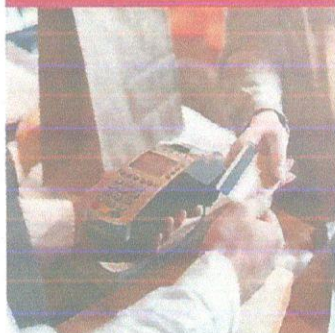


DETRAZIONI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare i sistemi di pagamento tracciabili

a cura di Alessandra De Feo

ANCHE IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO, È STATA CONFERMATO LA RIDUZIONE DAL 15% AL 10% DELL'ALIQUOTA



NEL MESE DI DICEMBRE È STATA PUBBLICATA LA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, MEGLIO CONOSCIUTA COME LEGGE DI BILANCIO 2020. ABBIAMO INIZIATO AD ESAMINARLA CON L'ARTICOLO PUBBLICATO A FEBBRAIO. La Legge di Bilancio è intervenuta anche sulle detrazioni di oneri e di spese ai fini Irpef. Un altro requisito per il riconoscimento della detrazione degli oneri è rappresentato dalla tracciabilità dei pagamenti delle spese. Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare i sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120mila, dal 2020 è stato posto un altro limite per la detrazione di alcune spese. In particolare, la detrazione per gli oneri di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, spetta, in misura pari al rapporto tra € 240mila, meno il reddito complessivo, e € 120mila; pertanto, oltre a € 240mila di reddito, il beneficio si azzerava completamente.

La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti, o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

Altro intervento è l'aumento a € 500 dell'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti (detrazione per spese veterinarie).

Anche in materia di cedolare secca per i contratti a canone concordato, è stata confermata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca.

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002, la Legge di Bilancio ha previsto anche la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto:

- dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto, di superficie e di enfiteusi;
- delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, alla data dell'1/1/2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Per aderire a detta normativa, inoltre, è fissato, al 30/6/2020, il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta fissata nelle seguenti misure:

- 11% (invariata), per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%), per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%), per i terreni.

Con detta tassazione alternativa viene riconosciuta ai contribuenti la possibilità di avere dei notevoli risparmi ai fini Irpef. Ma la norma in esame ha inoltre la finalità di contrastare l'evasione fiscale e, a tal fine, di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici. Per tale ragione viene riconosciuto un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano "abituamente" acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici. È demandata al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.



» LA PENSIONE AL MILIONE

Chi ha ottenuto la maggiorazione fino ad un milione di vecchie lire al mese può contare quest'anno su un assegno di € 651,51. La cifra si ricava sommando all'importo del trattamento minimo di € 515,07 la maggiorazione di € 136,44 prevista dalla Legge n. 127/2007 che ha aumentato le pensioni basse. La maggiorazione spetta ai pensionati meno abbienti, dai 70 anni in su (60 anni se invalidi totali). Nel 2020 ne può beneficiare chi ha un reddito personale annuo non superiore ad € 8.469,63 o cumulato con quello del coniuge, se sposato, che non vada oltre € 14.447,42. Per evitare disparità tra chi ha versato contributi per parecchi anni e chi ha raggiunto la pensione con pochi versamenti, la legge ha previsto che il limite di 70 anni per ottenere l'aumento si riduca, fino ad un massimo di 65 anni, di un anno ogni 5 di contributi versati (si veda *Tabella C*).

» QUALI REDDITI

Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, l'Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli. Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali. In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da casa di abitazione, pensioni di guerra, assegno di accompagnamento, trattamenti di famiglia, sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.

» LA SOSPENSIONE

E LA REVOCA DELLA PENSIONE

La Legge 122/2010 ha previsto la sospensione e poi la revoca per quei pensionati che non dichiarano all'amministrazione finanziaria né all'Inps i propri redditi rilevanti ai fini della prestazione in godimento. Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione viene resa, la pensione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione; se, invece, entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, l'Inps procede alla revoca in via definitiva della pensione collegata al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno di riferimento.



TABELLA A - LIMITI DI REDDITO 2020*

A CHI SPETTA L'INTEGRAZIONE

LIMITI DI REDDITO 2020*

	Integrazione totale	Integrazione parziale **	Nessuna integrazione
Pensionato solo	fino a 6.695,91	da € 6.695,91 a € 13.391,82	oltre € 13.391,82
Pensionato coniugato	fino a 20.087,73	da € 20.087,73 a € 26.783,64	oltre € 26.783,64

* I limiti di reddito presunti 2020 valgono per le prestazioni di prima liquidazione (a seguito di domanda e con decorrenza dall'anno in corso) e vengono presi a riferimento e confronto per le pensioni già liquidate entro dicembre 2019. ** Spetta una somma pari alla differenza tra il reddito del pensionato (o della coppia) e il limite di reddito previsto dalla legge.

TABELLA B - LA MAPPA DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

IMPORTI DELLE MAGGIORAZIONI SOCIALI

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2020*

Età	Importo mensile x 13	Personale	Coniugale
Da 60 a 64	25,83	7.031,70	13.009,49
Da 65 a 69	82,64	7.770,23	13.748,02
Da 70 in poi **	136,44	8.469,63	14.447,42

* I limiti di reddito presunti 2020 valgono per le prestazioni di prima liquidazione (a seguito di domanda e con decorrenza dall'anno in corso) e vengono presi a riferimento e confronto per le pensioni già liquidate entro dicembre 2019. ** Maggiorazione al milione di lire.

TABELLA C - LA PENSIONE AL MILIONE

REQUISITI E LIMITI DI REDDITO

Tipo di pensione	Età minima	Pensionato solo	Pensionato coniugato
Trattamento AGO*	70**	8.469,63	14.447,42
Assegno/Pensione Sociale	70	8.469,63	14.447,42
Invalidi civili totali, ciechi, sordomuti e pensionati invalidità Inps	60	8.469,63	14.447,42

* Trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps (Ago) con importo inferiore a 651,51.

** L'età scende di un anno per ogni cinque anni di contributi versati, fino ad un massimo di 65 anni.

» I DIRITTI INESPRESSI

Per una buona parte di pensionati è possibile ottenere un aumento dell'importo dell'assegno pensionistico fino a qualche centinaio di euro. Occorre però sottolineare che, senza una esplicita richiesta all'Inps, alcuni trattamenti spettanti non vengono riconosciuti rimanendo così "diritti inespressi". Rientrano in questa fattispecie: l'assegno per il nucleo familiare (dipendenti); l'assegno familiare (autonomi); l'integrazione al trattamento minimo; le maggiorazioni sociali; la maggiorazione per ex combattenti; la 14ª mensilità; l'aumento al "milione" di lire; le prestazioni a favore degli invalidi civili; il supplemento di pensione, insorto dopo il pensionamento.

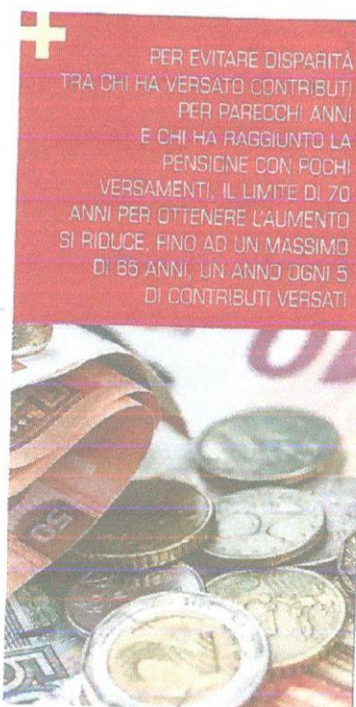
La prescrizione di questi diritti è quinquennale: è possibile, quindi, recuperare le somme spettanti e mai percepite nei cinque anni precedenti.

È opportuno, comunque, data la particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco e 50&PiùCaaf che, gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni, i chiarimenti necessari e presentare le eventuali domande online di maggiorazione sociale, valutazione e richiesta dei diritti inespressi e l'invio del modello Red.

PENSIONI MINIME E AUMENTI PER IL 2020

È sempre questione di redditi, personali e di coppia. I limiti fissati per legge

a cura di Gianni Tel



PER EVITARE DISPARITÀ TRA CHI HA VERSATO CONTRIBUTI PER PARECCHI ANNI E CHI HA RAGGIUNTO LA PENSIONE CON POCHI VERSAMENTI, IL LIMITE DI 70 ANNI PER OTTENERE L'AUMENTO SI RIDUCE, FINO AD UN MASSIMO DI 65 ANNI, UN ANNO OGNI 5 DI CONTRIBUTI VERSATI.

GIÀ CON LA LEGGE N. 122 DEL 2010 SONO CAMBIATI I PARAMETRI CON CUI I PENSIONATI OTTENGONO LE PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO. ANCHE QUEST'ANNO È CONFERMATO LA SEGUENTE APPLICAZIONE:

- in caso di prima concessione della prestazione, i redditi da utilizzare sono quelli presenti nell'anno in corso, così anche i limiti di reddito da prendere a base;
- in caso di una prestazione già concessa, i redditi da sottoporre a verifica sono quelli riferiti all'anno in corso e all'anno precedente, mentre i limiti di reddito sono quelli dell'anno in corso.

Nel 2020, per esempio, sul modello Red dei già pensionati andava riportato il reddito del 2019 (redditi diversi) e il presunto 2020, su cui viene confermato, ridotto o aumentato l'importo di pensione spettante. In tal senso si ricorda che l'Inps non è più tenuta ad inviare ai pensionati il modello da compilare.

» IL CALCOLO DELLA PENSIONE MINIMA

L'Inps calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati, ma se l'importo è inferiore al minimo di legge (€ 515,07 al mese nel 2020), aggiunge un'integrazione a carico dello Stato. Questa oggi è legata ai redditi personali, per chi vive da solo, e a quelli della coppia, per chi è coniugato. La legge fissa determinati limiti di reddito, aggiornati di anno in anno, in base al tasso di inflazione. Mentre nel 2019 la percentuale di inflazione è stata dell'1,1%, quest'anno il tasso provvisorio di perequazione, rilevato dall'Istat, è stato solo dello 0,4%. Le pensioni sono cresciute di pochissimo e conseguentemente vale anche per i limiti di reddito. Chi non li supera, non è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito può essere assegnata la misura intera o ridotta.

Coloro che vivono da soli, da quest'anno, possono contare sul trattamento minimo di € 515,07 mensili, se il loro reddito annuo non supera € 6.695,91. Se il reddito extra pensione si colloca tra € 6.695,91 e € 13.391,82, l'integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra quest'ultimo importo e il reddito conseguito. Per esempio, un pensionato che ha maturato con i soli contributi una pensione di € 200 al mese e possiede altri redditi (case, altre pensioni, ecc.) per € 10.000 l'anno, ottiene un'integrazione di € 260,90 (€ 13.391,82 - 10.000 : 13), per cui la pensione sarà di € 460,90 al mese, inferiore al trattamento minimo.

» I REDDITI PERSONALI E DELLA COPPIA

Il discorso è più complicato per le persone coniugate, che devono superare un doppio sbarramento, cioè il reddito personale e quello di coppia. Per quest'anno la situazione si presenta così: reddito personale che non supera € 6.695,91 e reddito della coppia non oltre € 20.087,73 (in questo caso, spetta l'integrazione intera e viene garantito il trattamento minimo di € 515,07 al mese); reddito personale, compreso tra € 6.695,91 e € 13.391,82, e reddito della coppia, compreso tra € 20.087,73 e € 26.783,64 (in questo caso, l'integrazione spetta in misura ridotta). La legge stabilisce che l'importo spettante è quello minore risultante dal doppio confronto tra il limite massimo di reddito personale (€ 13.391,82) e quello effettivamente posseduto, e tra il limite di reddito di coppia (€ 26.783,64) e quello conseguito. Nella *Tabella A* sono sintetizzati i requisiti per ottenere l'integrazione quest'anno.

» LE MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima. La legge riconosce le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all'età del pensionato. La quota aggiuntiva è di € 25,83 al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di € 82,64 per chi ha un'età che si colloca tra 65 e i 69 anni. Dai 70 anni in su l'integrazione è di € 136,44. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l'età minima è di 60 anni (pensione al milione di lire). Nel 2020 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella *Tabella B*. Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall'ammontare del trattamento minimo, più l'importo annuo della maggiorazione. Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell'importo dell'assegno sociale (€ 459,83 mensili nel 2020).